



COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'
Provincia di Cuneo

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 72

OGGETTO:

ISTITUZIONE DEL "NUCLEO DI VALUTAZIONE" IN FORMA MONOCRATICA – APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE".

L'anno duemilaventisei addì ventisette del mese di aprile alle ore 11:00 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. MURIZASCO ROBERTO - Sindaco	Presente
2. VINAI GIACOMO - Assessore	Presente
3. BONGIOVANNI CHIARA MARIA - Assessore	Assente
4. BOASSO RICCARDO - Assessore	Presente
5. CANDELA CRISTINA - Assessore Esterno	Assente
	Totale Presenti: 3
	Totale Assenti: 2

Presiede il sig. MURIZASCO ROBERTO nella sua qualità di Sindaco.

Assiste quale Segretario Comunale **Dr.ssa Caviglia Stefania**.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO quanto segue:

- com'è noto, nel tempo l'ordinamento dell'ente locale è stato oggetto di importanti innovazioni e, in particolare, rispetto al «sistema dei controlli». Giova rammentare, ad esempio, l'implementazione della valenza economica-aziendalistica a scapito della tradizionale impostazione giuridico-burocratica. Tale processo di "aziendalizzazione" degli enti muove dalla volontà legislativa di raggiungere un soddisfacente grado di equilibrio tra bisogni e risorse, enfatizzando la prevalenza economica rispetto ai fini stessi dell'istituto giuridico.
- Il Nucleo di valutazione costituisce un "supporto tecnico" dell'ente mediante la predisposizione e corretta applicazione delle metodologie di verifica dei risultati, sia nella gestione del sistema di valutazione, sia nella formulazione del giudizio definitivo sulle prestazioni dei responsabili di servizio o proposta all'organo competente.
- Nel dettaglio, la misurazione e la valutazione – o, in altre parole, il c.d. «sistema premiante» – delle prestazioni del personale non è più intesa secondo una mera logica puramente burocratica (erogare premi ed incentivi), bensì dovrebbe costituire un importante momento di raccordo tra programmazione, controllo e gestione delle risorse.
- Gli enti locali devono individuare strumenti e metodologie adeguati a garantire le tipologie previste di controllo interno e di valutazione della gestione operativa dell'ente, al fine di assicurare il monitoraggio permanente e la verifica costante della realizzazione degli obiettivi fissati, nonché la corretta, efficace, economica ed efficiente gestione delle risorse pubbliche, unitamente all'imparzialità ed al buon andamento dell'azione amministrativa.

RICHIAMATO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 s.m.i. il quale affida ai servizi di controllo interno o nuclei di valutazione i seguenti compiti:

- a. verificare la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa;
- b. esaminare gli obiettivi indicati nel Piano della performance predisposti dalla Giunta comunale;
- c. proporre le modalità da seguire per la valutazione da assegnare in riferimento alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi.

CONSIDERATO che la riforma dell'assetto dei controlli interni nelle Amministrazioni Pubbliche introdotta dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 s.m.i. e il nuovo Ordinamento Professionale di cui al CCNL del Comparto Funzioni Locali, prevedono per tutti i Comuni l'istituzione del "Nucleo di valutazione", la cui attività può essere così delineata:

- valutare l'attività dei Responsabili dei servizi nel rispetto delle disposizioni contrattuali;
- svolgere attività propositiva ai fini del controllo di gestione di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 s.m.i. (revisione del sistema dei controlli interni);
- svolgere le funzioni e i compiti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale;
- stabilire con cadenza annuale, d'intesa con la conferenza dei responsabili dei servizi, i parametri e gli indici di riferimento del controllo sull'attività gestionale.

RICHIAMATO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 s.m.i. "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" ha previsto all'articolo 14 che ogni amministrazione debba essere dotata di un organismo indipendente di valutazione della performance, che dovrà sostituirsi al Nucleo di valutazione, istituito ai sensi del decreto legislativo n. 286/99 s.m.i.

SPECIFICATO, tuttavia, che l'articolo 14 sopra citato non costituisce per gli enti locali norma imperativa, in quanto per gli stessi è in vigore l'articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che al comma 1 recita: «... *Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa....*».

RICHIAMATO, in proposito, quanto enunciato dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (acronimo CIVIT ora ANAC), la quale con delibera n. 121/2010, ha confermato questa interpretazione, precisando che «...*l'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009 non trova applicazione ai comuni (stante il mancato rinvio disposto dall'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009) e pertanto la scelta di costituire o meno l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) rientra nella discrezionalità del singolo Comune...*».

RITENUTO opportuno costituire un "Nucleo di valutazione" che, oltre ad assolvere le funzioni fondamentali evincibili dalle norme di principio recate nell'articolo 7 del decreto legislativo n. 150/2009 s.m.i., collabori in maniera più incisiva con gli organi di governo e di gestione, nonché con gli altri organi di controllo interno e di revisione dei conti, al fine di contribuire al miglioramento della qualità dell'attività e dei risultati di questa civica amministrazione;

RICHIAMATO il Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del nucleo di valutazione e controllo approvato con precedente deliberazione n. 157 in data 13 ottobre 2008 e ritenuto di provvedere alla integrale sostituzione della disciplina ivi contenuta;

VISTO lo schema di "Regolamento per la costituzione e il funzionamento del Nucleo di valutazione", predisposto dagli uffici in aderenza a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata e dai contratti collettivi di lavoro vigenti;

ATTESA la propria competenza a deliberare, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ACQUISITO il parere favorevole del segretario comunale per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, espressi ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.,

con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, costituendone la motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
2. di istituire il "Nucleo di valutazione", in forma monocratica, quale organismo di valutazione del ciclo della performance e di controllo interno, ai sensi dell'articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
3. di regolare l'organizzazione e il funzionamento dell'organismo come sopra costituito secondo quanto previsto dal "Regolamento per la costituzione e il funzionamento del Nucleo di valutazione", composto da 11 articoli, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che il predetto regolamento costituisce parte integrante del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi – Dotazione organica";
5. di disporre la pubblicazione del presente regolamento per giorni 15 all'Albo Pretorio on line del Comune e in modo permanente nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto sezione "Atti Generali".
6. Di disporre l'abrogazione del Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del nucleo di valutazione e controllo approvato con precedente deliberazione n. 157 in data 13 ottobre 2008.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

- visto l'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- riconosciuta l'urgenza di provvedere, attesa la necessità di attivare l'organismo di valutazione del ciclo della performance e di controllo interno previsto dalla normativa in premessa richiamata e assicurarne l'immediata funzionalità,

con voti unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
(MURIZASCO ROBERTO)*

IL SEGRETARIO
Firmato Digitalmente
(Dr.ssa Caviglia Stefania)*

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'

Provincia di Cuneo

Proposta Giunta Comunale N.73 del 24/04/2026

Oggetto:

ISTITUZIONE DEL "NUCLEO DI VALUTAZIONE" IN FORMA MONOCRATICA – APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE".

Sulla sopracitata proposta, il sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Villanova Mondovì, li 27/04/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
Dr.ssa Caviglia Stefania



COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'
Provincia di Cuneo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124 COMMA 1° D.L.vo 18.08.2000 n.267)

GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 72 DEL 27/04/2026

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è pubblicata il giorno **27/04/2026** all'Albo Pretorio ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Li, 27/04/2026

PER IL RESPONSABILE

Firmato Digitalmente

Dott.ssa BRIATORE MICHAELA

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'
Provincia di Cuneo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 72 DEL 27/04/2026

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 27/04/2026

Si certifica che la seguente deliberazione è esecutiva:

- dalla data di adozione in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Li, 27.04.2026

PER IL RESPONSABILE

Firmato Digitalmente

Dott.ssa BRIATORE MICHAELA



COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI'
Provincia di CUNEO

Regolamento per la costituzione e il funzionamento del Nucleo di valutazione

Articolo 1 – Oggetto e finalità del regolamento

1. Ai sensi dell'articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.¹ e in considerazione della non applicabilità diretta alle Autonomie Locali dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 s.m.i.², l'organismo di valutazione del ciclo della performance è denominato "Nucleo di valutazione".
2. Il Nucleo di valutazione è l'organo di controllo interno chiamato a svolgere, in posizione di autonomia e indipendenza, i compiti e le funzioni previsti nel presente regolamento.
3. Le attività di valutazione delle performance effettuate dal Nucleo di valutazione sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dall'ente e alla crescita delle competenze professionali del personale, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione di premi per i risultati conseguiti.
4. Il Nucleo di valutazione opera in posizione di piena autonomia e, nell'esercizio delle sue funzioni, risponde esclusivamente al Sindaco, a cui periodicamente riferisce della propria attività.

Articolo 2 – Composizione e nomina

1. Il Nucleo di valutazione è composto da un/una componente esterno/a all'ente ed è nominato/a dal Sindaco.
2. L'atto di nomina del Nucleo di valutazione è pubblicato nel sito istituzionale del Comune, unitamente al curriculum vitae dell'incaricato/a e al compenso dallo/a stesso/a percepito.
3. La funzione di Nucleo di valutazione può essere svolta anche in forma associata.
4. Possono partecipare alla procedura selettiva società, associazioni, studi professionali specializzati, previa indicazione del soggetto avente i requisiti richiesti che svolgerà effettivamente l'incarico.

Articolo 3 – Requisiti per la nomina

1. Il/La componente è nominato/a tra soggetti aventi i seguenti requisiti:
 - a. Requisiti di carattere generale**
 - cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'U.E.
 - godimento dei diritti civili e politici;
 - possesso di laurea magistrale (LM), laurea specialistica (LS) o quadriennale se conseguita nel previgente ordinamento, in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, ingegneria gestionale, o lauree equivalenti.

¹ Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

² Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 s.m.i. "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"

b. Requisiti di idoneità professionale

Il/La candidato/a deve aver maturato un'esperienza almeno quinquennale, rilevabile dal curriculum vitae, in posizione direttiva, nella pubblica amministrazione o presso aziende private, in uno o più dei seguenti campi:

- gestione del personale di enti locali o pubblici, con responsabilità, in posizione apicale, relativa all'organizzazione generale dello stesso, alla pianificazione e programmazione delle risorse umane e all'applicazione degli istituti giuridici ed economici contrattuali;
- misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;
- programmazione finanziaria, strategica e di bilancio;
- pianificazione per obiettivi;
- controllo di gestione e/o strategico;
- controlli interni previsti dal decreto legislativo n. 267/2000 s.m.i.;
- risk management.

Articolo 4 – Incompatibilità e cause ostative alla nomina

1. Non possono altresì essere nominati Nucleo di valutazione coloro che:
 - siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dal libro II, titolo II, del codice penale;
 - abbiano riportato condanna, anche non definitiva, nei giudizi di responsabilità contabile o amministrativa per danno erariale;
 - siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i. (“Codice antimafia”), nonché delle nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., salvi gli effetti della riabilitazione;
 - si trovino in stato di interdizione anche temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 - abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l'amministrazione interessata oppure presso i Comuni consorziati nel triennio precedente la nomina;
 - ricoprano e abbiano ricoperto nei tre anni antecedenti uno dei seguenti incarichi o cariche:
 - cariche elettive a qualunque livello ovunque;
 - cariche in partiti o movimenti politici a qualunque livello ovunque;
 - cariche in organizzazioni sindacali a qualunque livello ovunque;
 - collaborazioni coordinate e continuative o consulenze continuative con partiti, movimenti politici od organizzazioni sindacali;
 - si trovino, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
 - siano magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale in cui opera l'amministrazione;
 - abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con il personale in servizio dell'amministrazione interessata o con il vertice politico - amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico - amministrativo;
 - siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componenti in organismi analoghi a quelli disciplinati nel presente avviso;
 - siano stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore alla multa;
-

- incorrano nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti dall'articolo 236 del decreto legislativo n. 267/2000 s.m.i.
2. Le cause di esclusione di cui sopra operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, salvo il caso dell'estinzione del reato.

Articolo 5 – Durata dell'incarico

1. La nomina del Nucleo di valutazione ha una durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni. In ogni caso resta in carica fino alla nomina del nuovo organismo di valutazione.
2. In caso di scadenza naturale in corso d'anno, il mandato si estende comunque al 31 dicembre dell'anno stesso, con diritto alla riparametrazione del relativo compenso, al fine di garantire unicità di giudizio nel periodo annuale di riferimento.
3. Il Nucleo di valutazione continua ad esercitare le proprie funzioni fino a riconferma o alla nomina del nuovo organismo.

Articolo 6 – Dimissioni, decadenza e revoca

1. Il/La componente del Nucleo di valutazione può rassegnare le dimissioni dall'incarico, garantendo comunque un preavviso di almeno trenta giorni, fatto salvo il riconoscimento economico delle prestazioni per il periodo dell'incarico esercitato.
2. Il Nucleo di Valutazione può essere revocato dal Sindaco a seguito di grave inadempienza ovvero accertata inerzia o nei casi di mancato rispetto del generale principio di imparzialità di giudizio. È soggetto a decadenza in caso di sopravvenuto impedimento, nonché per cause naturali o per il verificarsi di una delle cause d'incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del Codice Civile e dalla normativa specifica di riferimento.
3. I provvedimenti che dichiarano la decadenza o dispongono la revoca del Nucleo di valutazione sono adottati dal Sindaco, che provvede con proprio atto.

Articolo 7 – Compiti del Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione svolge i seguenti compiti:
 - a. verifica, a supporto degli organi di direzione politico-amministrativa e secondo tecniche di analisi e valutazione, il grado di realizzazione degli obiettivi dell'ente, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa;
 - b. monitora il funzionamento complessivo del sistema dei controlli interni, della valutazione della performance, della trasparenza e integrità ed elabora una relazione annuale sullo stato dei controlli dell'ente, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;
 - c. nell'ambito del processo di pianificazione e controllo, supporta, sotto il profilo tecnico-gestionale, la Giunta comunale nell'attività di predisposizione delle direttive e degli obiettivi programmatici da attribuirsi ai responsabili di servizio dell'ente;
 - d. formula proprie considerazioni sull'andamento della gestione, al fine di offrire agli organi di direzione politico-amministrativa utili riferimenti per eventuali interventi di indirizzo alla struttura;
 - e. esercita le attività di controllo strategico di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 s.m.i. "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. n. 286/1999", volto a:
-

- valutare l'adeguatezza delle scelte compiute da parte dei responsabili dei servizi in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione degli organi di indirizzo politico-amministrativo, oltreché di indirizzi e direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti;
 - verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
 - verificare e valutare l'adeguatezza della struttura organizzativa rispetto ai programmi e agli obiettivi politici assegnati,
- e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo;
- f. propone ed esprime, preventivamente all'adozione da parte della Giunta comunale, parere obbligatorio e vincolante sul sistema di misurazione e valutazione della performance di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 150/2009 s.m.i. e ne cura gli aggiornamenti periodici, comprese le modalità di svolgimento delle procedure di conciliazione;
 - g. collabora alla definizione del Piano Esecutivo di Gestione, qualora adottato dall'ente, della programmazione annuale degli obiettivi e dei suoi indicatori di valutazione;
 - h. riferisce alla Giunta, con cadenza almeno annuale, sull'andamento della performance, comunica tempestivamente le eventuali criticità riscontrate e, nel caso in cui rilevi delle illegittimità, provvede alle segnalazioni ai soggetti competenti;
 - i. valida la relazione sulla performance dell'ente, ai fini della rendicontazione, assicurandone la visibilità con la pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione;
 - j. monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni, elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso e comunica tempestivamente le criticità riscontrate al Sindaco;
 - k. sulla base del regolamento di disciplina delle posizioni organizzative, propone la pesatura delle strutture ai fini della quantificazione della retribuzione di posizione;
 - l. effettua, sentito il Sindaco e il Segretario comunale, la valutazione annuale delle posizioni organizzative (Responsabili di servizio), accertando il reale conseguimento degli obiettivi programmati, ai fini dell'erogazione dell'indennità di risultato, secondo quanto stabilito dal sistema di misurazione e valutazione adottato dall'ente;
 - m. collabora con i responsabili di servizio alla valutazione dei dipendenti comunali loro assegnati, garantendo la correttezza dei processi di misurazione, valutazione e attribuzione dei premi al personale, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità e di premialità;
 - n. garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, oltreché dell'utilizzo dei premi, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 150/2009 s.m.i., dai contratti collettivi nazionali, dal contratto integrativo e dal presente regolamento, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
 - o. partecipa alla fase di monitoraggio e verifica intermedia sul grado di raggiungimento degli obiettivi, informando la Giunta sull'andamento della gestione;
 - p. collabora con l'Amministrazione e con i responsabili per il miglioramento organizzativo e gestionale dell'ente;
 - q. promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 150/2009 s.m.i.;
 - r. verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
-

- s. verifica l'esistenza e l'attuazione dei sistemi di controllo interno di cui all'articolo 147 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- t. comunica tempestivamente, in esito ai controlli e alle verifiche di competenza, le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo e amministrazione, nonché, in relazione alla gravità delle medesime, se ne ricorre la circostanza, alla Corte dei conti e all'Ispettorato per la Funzione Pubblica;
- u. verifica l'effettiva adozione dei sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione per le attività e i servizi erogati dall'ente, assicura la pubblicazione dei risultati in forma chiara e comprensibile e ne tiene conto ai fini della valutazione della performance organizzativa dell'amministrazione e, in particolare, ai fini della validazione della relazione sulla performance;
- v. svolge ogni altra funzione che disposizioni normative, regolamentari o contrattuali attribuiscono al Nucleo di valutazione;
- w. esprime eventuali pareri richiesti dall'Amministrazione sulle tematiche della gestione del personale e del sistema dei controlli interni.

Articolo 8 – Modalità di funzionamento

1. Il Nucleo di valutazione ha sede presso l'ente, opera in posizione di staff e di autonomia rispetto alle strutture operative, garantisce le sue attività in modo continuativo ed opera esclusivamente in forma monocratica in sede decisoria.
2. Per l'adempimento dei propri compiti e al fine di stabilire gli opportuni rapporti con gli altri soggetti interessati, il Nucleo di valutazione fissa autonomamente le modalità di esercizio della propria attività, in coerenza con quanto indicato dal presente Regolamento.
3. Le sedute del Nucleo di valutazione non sono pubbliche e devono essere verbalizzate. I verbali sono inviati, per conoscenza, al Sindaco.
4. L'attività svolta dal Nucleo di valutazione a contatto con la struttura deve avere una valenza puramente conoscitiva e non deve quindi interferire con l'autonomia organizzativa, decisionale e operativa della struttura stessa.
5. Il Comune garantisce le risorse umane ed organizzative necessarie al Nucleo di valutazione per lo svolgimento delle proprie funzioni.
6. Il Nucleo di valutazione, qualora lo ritenga necessario per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale del supporto e dell'operato dei responsabili di servizio, che sono tenuti a collaborare con la massima diligenza.
7. Il Nucleo di valutazione ha accesso a tutti i documenti amministrativi attinenti alla propria attività e può richiedere ai responsabili di servizio, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o informazione necessaria per l'espletamento delle proprie funzioni.

Articolo 9 – Compenso

1. Il compenso spettante è determinato nel decreto di nomina e non può essere superiore al compenso percepito dai componenti il collegio dei revisori.
2. La liquidazione dei compensi viene effettuata semestralmente su presentazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento delle attività previste dal presente regolamento.

Articolo 10 – Responsabilità

1. Il/La componente unico/a del Nucleo di valutazione deve conservare la riservatezza dei fatti e dei documenti di cui ha conoscenza per ragione del proprio ufficio.
-

2. Il/La componente unico/a del Nucleo di valutazione adegua il proprio comportamento a quanto definito nel codice di comportamento adottato dall'ente, che viene consegnato e sottoscritto per accettazione.

Articolo 11 – Disposizioni finali e transitorie

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, è da intendersi abrogata ogni altra disposizione disciplinante la materia del procedimento di valutazione del personale e del controllo strategico.
 3. Il presente regolamento costituisce appendice al vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ed è adottato ai sensi dell'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000 s.m.i.
-